

D.L. 6-12-2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

In vigore dal 25 marzo 2012

Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

COMMI ATTUALMENTE APPROVATI	COMMENTI – DUBBI – INTERPRETAZIONI – DETTAGLIO NORME CITATE
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148⁽⁷⁷⁾ svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale⁽⁷⁹⁾, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.</p>	<p>Commento :</p> <p>1) ISTITUITA la TARES: trattasi di un TRIBUTO COMUNALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si applica l'IVA - deve essere iscritto a bilancio comunale - il giudice naturale è quello tributario - le procedure di accertamento e riscossione ed il sistema sanzionatorio sono quelle di natura tributaria - copre i costi del servizio RIFIUTI URBANI e ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO e, riteniamo, anche al RECUPERO - copertura al 100% dei costi, senza previsione, allo stato attuale, di una disciplina transitoria - riguarda i SERVIZI IN PRIVATIVA: rimangono pertanto esclusi gli smaltimenti per i quali è consentito il ricorso a soggetti terzi (rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, ecc). <p>2) ISTITUITA una MAGGIORAZIONE (comma 13) a copertura dei SERVIZI INDIVISIBILI (servizi di sicurezza, illuminazione e gestione delle strade). Trattasi di una TASSA COMUNALE</p> <p>E' necessario procedere all'identificazione dei servizi indivisibili i cui costi sono presenti nei bilanci comunali</p> <p>QUESITI:</p>

<p>2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.</p>	<p>Commento :</p> <p>1) soggetto attivo del tributo è il COMUNE. Il legislatore ribadisce che unico titolare del tributo è il Comune (non si parla di ATO, CONSORZI, ecc.)</p> <p>2) il legislatore precisa la NATURA TRIBUTARIA dell'entrata comunale</p> <p>Riteniamo importante richiamare l'attenzione del legislatore sull'apertura alla possibilità di aprire la gestione attiva a tutte le forme di associazione e unione tra Comuni (es Consorzi, Unioni di Comuni, ecc.)</p> <p>Riteniamo inoltre che sia da rendere esplicita la facoltà dei Comuni di affidare le fasi di gestione-riscossione ed accertamento dell'obbligazione tributaria ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle Autorità ed al soggetto gestore.</p> <p>QUESITI:</p>
<p>3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p>	<p>Commento :</p> <p>SOGGETTO PASSIVO è chiunque si trovi in questi 3 situazioni di disponibilità di locali ed aree scoperte, indipendentemente dal titolo giuridico:</p> <ul style="list-style-type: none">- POSSESSORE <i>Art.1140 Codice Civile</i> 1.Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 2.Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.- OCCUPANTE <i>Articolo 923 Codice Civile</i>. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.- DETENTORE <i>Art. 1141Codice Civile Mutamento della detenzione in possesso</i>. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il Titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a Titolo universale. <p>OGGETTO dell'occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- LOCALI porzioni di unità immobiliare destinati ad uno specifico utilizzo e dotati di specifica autonomia funzionale- AREE SCOPERTE aree dotate di autonoma destinazione d'uso.

	<i>QUESITI:</i>
<p>4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>	<p>Commento : Riterremmo che la scelta debba essere effettuata dal comune nel proprio regolamento, sulla base della propria realtà territoriale, poiché le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni, in particolare i giardini e le aree verdi, producono potenzialmente rifiuti che confluiscono in piattaforma, con costi attualmente a carico del pubblico servizio.</p> <p><i>QUESITI:</i></p>
<p>5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse</p>	<p>Commento : Viene indicato espressamente il VINCOLO DI SOLIDARIETA', forte strumento sia in ambito accertativo che di riscossione.</p> <p><i>QUESITI:</i></p>
<p>6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p>	<i>QUESITI:</i>
<p>7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>	<p>Commento : Riterremmo utile far rientrare il condominio tra i soggetti tenuti al pagamento della TARES, al fine di agevolare le operazioni di addebito della tassa/tariffa a complessi formati da più unità (esempio i condomini), soprattutto nel caso di pesature complessive dei rifiuti prodotti</p> <p><i>QUESITI:</i></p>

<p>8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p>	<p>Commento : Riteniamo che l'esperienza della TIA porti ad un'evoluzione del sistema introducendo l'applicazione per il periodo di effettiva occupazione.</p> <p>QUESITI:</p>
<p>9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.⁽⁷⁸⁾</p> <p>9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici</p>	<p>Commento : Il DPR 158/1999 è il Regolamento anche della TARES, sulla base del quale applicare i criteri (mq, nucleo, categoria di attività,, ecc) di commisurazione a base della nuova tariffa. In fase "transitoria", la superficie assoggettabile al tributo, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, è quella calpestabile; per le posizioni già in banca dati vale quella già dichiarata ai fini Tarsu, Tia1 e Tia2. Il criterio dell'80% della superficie catastale si applica ai fini dell'individuazione della superficie da assoggettare al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria in caso di accertamento. Le unità immobiliari a destinazione ordinaria comprendono anche le categorie catastali B e C, in cui si collocano anche tipologie di utenze non domestiche. A regime sarà difficile conciliare questo criterio (80% della catastale) con quello del comma 10, che prevede di togliere dal calcolo le superficie produttive di rifiuti speciali. Riteniamo che l'aggancio all'80% della superficie catastale debba essere attenuato limitandone l'applicazione al gruppo R (abitazioni e relative pertinenze), rendendo l'80 % limite minimo della superficie tassabile e non esatta superficie tassabile, come già disposto dal comma 3 dell'articolo 70 del D. lgs. 507/1993 (presunzione estesa anche alla TIA con il comma 183 art. 1 della Legge finanziaria 2008).</p> <p>QUESITI:</p> <hr/> <p>D.P.R. 23-3-1998 n. 138 <i>Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154</i></p>

dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507⁽⁵⁾ (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable. ⁽⁷⁹⁾

e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.

Allegato B

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

Unità immobiliari ordinarie

Gruppo R

(Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari)

R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui.

R/2 - Abitazioni in villino e in villa.

R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

Gruppo P

(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo)

P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili.

P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie.

P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative.

P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili.

P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

Gruppo T

(Unità immobiliari a destinazione terziaria)

T/1 - Negozi e locali assimilabili.

T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali.

T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

T/4 - Pensioni.

T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico.

T/6 - Stalle, scuderie e simili.

T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.

Unità immobiliari speciali

Gruppo V

(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)

V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita.

V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative.

V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.

V/4 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.

V/5 - Ospedali.

V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi zoo.

V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V.

Gruppo Z

(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa)

Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive.

Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all'agricoltura.

Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali.

Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali.

Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive.

Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo.

Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.

Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici.

Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo.

	<p>Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z</p>
<p>9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.</p> <p>I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. ⁽⁷⁹⁾</p>	<p>Commento : Continuerà l'attività di bonifica della banca dati catastale con la collaborazione dei comuni, finalizzata all'applicazione a regime dell'80% della superficie catastale ai fini della tassazione per le unità immobiliari a destinazione ordinaria</p> <p>QUESITI:</p> <hr/> <p>D.P.R. 23-3-1998 n. 138 <i>Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.</i> <i>Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.</i></p> <p style="text-align: center;">Allegato C</p> <p style="text-align: center;">NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T).</p> <p style="text-align: center;"><u>Criteri generali</u></p> <p>1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.</p> <p>2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.</p> <p>3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.</p> <p>4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.</p> <p style="text-align: center;"><u>Criteri per i gruppi «R» e «P»</u></p> <p>1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:</p> <p>a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;</p> <p>b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:</p> <p>del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;</p> <p>c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:</p> <p>del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano</p>

comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

Criteri per il gruppo «T»

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:
a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura: del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non comunicanti;
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;
d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.

L. 27-7-2000 n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)

In vigore dal 1 agosto 2000

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi

	<p><i>di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.</i></p> <p>5. <i>Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. (7)</i></p> <p><small>(7) Vedi, anche, il comma 412 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 2-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</small></p>
<p>10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p>	<p>Commento : continuano ad essere escluse dalla tassazione delle superfici in cui si producono effettivamente rifiuti speciali Trattamento: nella definizione sono compresi i trattamenti di smaltimento e recupero</p> <p>QUESITI:</p>
<p>11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'<i>articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36</i>.</p>	<p>Tariffa composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota (fissa) determinata sul costo degli investimenti - quota (variabile) rapportata a quantità raccolte/smaltire, servizi forniti e costi di gestione <p>COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI: non è previsto un regime transitorio</p> <p>QUESITI:</p> <hr/> <p>D.Lgs. 13-1-2003 n. 36 <i>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.</i> <i>Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O.</i> <i>15. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.</i> <i>1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10 comma 1, lettera i) ⁽⁸⁾.</i></p>
<p>Abrogato ⁽⁷⁹⁾ 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e</p>	<p>Commento : Il DPR 158/1999 è il Regolamento anche della TARES</p>

<p>del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.</p>	<p>Commento: IMPOSTA SUI SERVIZI A FAVORE DEI COMUNI di € 0,30 a mq tassato ai fini RES, che fa ridurre in maniera corrispondente il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali ai Comuni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Va inserita nel capitolo IMPOSTE del Comune (la TARES va nel capitolo TASSE) 2) L'imposta va a coprire una serie di servizi a domanda non individuale (polizia e sicurezza, sicurezza stradale, pubblica illuminazione, ecc). 3) Non è una voce del piano finanziario <p>QUESITI: <i>G. Drosi: la superficie di riferimento è quella della TARES anche in caso di variazioni in corso d'anno? Si applica solo per i periodi di effettiva occupazione? Si ha diritto al conguaglio in caso di cessazione in corso d'anno?</i></p>
<p>13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e</p>	<p>QUESITI:</p>

<p>di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.</p>	
<p>14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.</p>	<p>QUESITI:</p> <hr/> <p>D.L. 31-12-2007 n. 248 <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302. 33-bis. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.</i></p>
<p>15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.</p>	<p>Commento: La lettera a) resta in contrasto con l'applicazione del DPR 158/1999 che vede la quota variabile parametrata al nucleo.</p> <p>QUESITI: <i>G. Drosi: Si possono prevedere riduzioni differenziate per Tares e addizionale? Che senso ha la riduzione per unico occupante?</i></p>

<p>16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p>	<p>Commento: Ulteriori ESENZIONI o RIDUZIONI deliberate dal comune devono avere apposita copertura in bilancio comunale. Le esclusioni e riduzioni di cui ai commi precedenti vengono invece assorbite dalla generalità dei contribuenti.</p> <p>QUESITI:</p>
<p>20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.</p>	<p>QUESITI: G. Drosi: le agevolazioni Tares possono essere su fissa e varia: nel caso dell'addizionale quale si applica?</p>

<p>22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:</p> <p>a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;</p> <p>b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;</p> <p>c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;</p> <p>d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;</p> <p>e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.</p>	<p><i>QUESITI:</i></p> <hr/> <p><u>D.Lgs. 15-12-1997 n. 446</u> Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni</p>
<p>23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.</p>	<p>Commento: Il PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI deve essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) redatto dal gestore tecnico del servizio 2) approvato dall'Autorità competente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ riteniamo che l'approvazione da parte di un organo diverso dal soggetto attivo del tributo possa generare distorsioni e complicazioni ➤ Riteniamo utile precisare la tipologia di autorità competente, ove costituita, individuata ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Autorità Regionale), <p>Il CONSIGLIO COMUNALE approva le tariffe</p> <p><i>QUESITI:</i></p>
<p>24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p>	<p><i>QUESITI:</i></p>

<p>25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p>	<p>QUESITI:</p> <hr/> <p>D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.</i> <i>Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.</i> <i>Art. 11 Imposta municipale secondaria</i></p>
<p>27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.</p>	<p>Commento: Anche sulla TARES TEMPORANEA si applica la MAGGIORAZIONE</p> <p>QUESITI:</p>
<p>28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'<i>articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</i>. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.</p>	<p>Commento: L'utilizzo del termine TRIBUTO genera dubbi in merito alla sua applicabilità alla Tariffa di cui al comma 29. Il legislatore dovrebbe precisare meglio l'applicazione del comma 28.</p> <p>QUESITI: Il TRIBUTO PROVINCIALE si applica anche alla tariffa di cui al comma 29?</p> <hr/> <p>D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 <i>Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.</i> <i>Pubblicato nella Gazz. Uff 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.</i> <i>Titolo II - Tributi provinciali</i> <i>Capo I - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i> <i>Art. 19 Istituzione e disciplina del tributo (113)</i></p>

<p>29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.</p>	<p>Commento:</p> <p>1) TARIFFA: trattasi di un CORRISPETTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica l'IVA - deve essere iscritta nel bilancio del soggetto affidatario del servizio di igiene - deve essere gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di igiene - il giudice naturale è quello ordinario - le procedure di accertamento e riscossione sono quelle di natura ordinaria - il regolamento comunale ha il ruolo di definire i criteri di misurazione puntuale che stanno alla base dell'applicazione della tariffa corrispettiva <p>Per definire l'entrata di natura patrimoniale è necessario che si rilevi la corrispondenza tra l'ammontare del prelievo e il servizio prestato.</p> <p><i>Non è passato l'emendamento che ammorbidiva il criterio della misurazione puntuale: o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso</i></p> <p>QUESITI:</p>
<p>30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. <u>(54)</u></p>	<p>QUESITI:</p>
<p>31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. <u>(54)</u></p>	<p>QUESITI:</p>
<p>32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13. <u>(54)</u></p>	<p>Commento:</p> <p>In quanto addizionale al tributo o alla tariffa, la sua gestione e riscossione dovrebbe seguire il prelievo principale nelle fasi di gestione e riscossione, e venire quindi affidata al soggetto attivo nel caso di tributo comma 3 oppure al gestore nel caso di tariffa comma 29.</p> <p>QUESITI:</p>

<p>33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. (54)</p> <p>Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente⁽⁷⁹⁾.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.</p> <p>(1° capoverso) I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.</p> <p>(2° capoverso) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.</p>	<p>Commento:</p> <p>1° capoverso: non si capisce perché si faccia riferimento anche alla tariffa di cui al comma 29, in quanto, ai sensi del comma 31, il gestore è affidatario delle attività di gestione e riscossione della tariffa a regime (e non solo fino al 31/12/2013).</p> <p>2° capoverso: l'utilizzo dell'F24 pare perentorio (in deroga art. 52). Il conto di riversamento viene indicato dal Comune e può non essere necessariamente ad esso intestato.</p> <p>3° capoverso: è necessario un Decreto per disciplinare il versamento di entrate di cui alla lettera h-ter dell'art. 17 citato nella norma. Dovranno essere creati anche i codici tributo</p> <p>4° capoverso: principio di versamento esclusivamente al comune per tributo e maggiorazione, in deroga all'art. 52.</p> <p>5° capoverso: scadenze per tributo, corrispettivo e maggiorazione in assenza di norme regolamentari comunali</p> <p>6° capoverso: potestà regolamentare dei comuni per variazione scadenze e numero delle rate</p> <p>7° capoverso: per anno 2013 la prima rata è posticipata ad aprile, con facoltà per i comuni di poterla solo posticipare ulteriormente (non di poterla anticipare)</p> <p>8° capoverso: nel caso in cui le rate di cui alla norma o al regolamento comunale cadano prima della data di approvazione delle tariffe, il prelievo viene versato a titolo di acconto</p>

446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

(3° capoverso) Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

(4° capoverso) Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.

(5° capoverso) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

(6° capoverso) I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

(7° capoverso) Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

(8° capoverso) Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

(9° capoverso) Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

9° capoverso: base di acconto per le nuove occupazioni decorrenti dal 2013, relativamente alla casistica di cui all'8° capoverso, è il prelievo, di qualsiasi natura fosse, relativo al 2012

10° capoverso: nei casi di cui all'8° capoverso, il conguaglio dell'acconto viene fatto sulla prima rata scadente successivamente all'approvazione delle tariffe

11° capoverso: per l'anno 2013 la maggiorazione standard si applica alle prime 3 rate

12° capoverso: l'eventuale conguaglio riferito all'applicazione della maggiorazione portata ad € 0,40 per l'anno 2013 si applica all'ultima rata

13° capoverso: rata unica consentita entro il mese di giugno di ogni anno

QUESITI:

Il comma 31 si applicherà anche dopo il 31/12/2013?

Per quando è prevista l'approvazione del Decreto di cui al 3° capoverso?

Per il versamento può essere utilizzato il Modello F24 predeterminato?

G. Drosi:

1. L'F24 pare possa essere utilizzato anche per la Tares corrispettivo: si possono indicare due righe di pagamento con beneficiari diversi?

2. Trovo pericoloso nel passaggio da Tarsu a Tares definire il conguaglio in rapporto a quanto pagato con la Tarsu: si potrebbero avere situazioni di numerosi rimborsi o di importi sostenuti in fase di conguaglio.

D.Lgs. 9-7-1997 n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.

Capo III – Disposizioni in materia di riscossione (19)

Sezione I - Versamento unitario e compensazione

<p>(10° capoverso) In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.</p> <p>(11° capoverso) Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.</p> <p>(12° capoverso) L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.</p> <p>(13° capoverso) È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. ⁽⁷⁹⁾</p>	<p><i>Art. 17 (Oggetto)</i></p> <p><i>1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</i></p> <p><i>2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;</i></p>
<p>36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p>	<p><i>QUESITI:</i></p>
<p>37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p>	<p><i>QUESITI:</i></p>
<p>38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p>	<p><i>QUESITI:</i></p>

<p>39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p>	<p>Commento: La misura delle sanzioni di cui al comma 42 pare ad alcuni eccessiva</p> <p>QUESITI:</p>
<p>43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.</p>	<p>QUESITI:</p>
<p>45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (54)</p>	<p>Commento: Rimane opportuna l'estensione ai commi da 158 della L. 296/2006 (messi notificatori) Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto non espressamente derogato.</p> <p>QUESITI:</p> <hr/>

	<p><u>L. 27-12-2006 n. 296</u> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. <i>(testo della norma sotto allegata)</i></p> <p><u>D.Lgs. 15-12-1997 n. 446</u> Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. (commento di giurisprudenza) Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni (147) (148)</p>
<p>46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.</p> <p>All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".</p>	<p>Commento: AZZERAMENTO di tutti i prelievi passati, sia di natura patrimoniale che corrispettiva e soppressione espressa dell'EX ECA-MECA.</p> <p><i>QUESITI:</i></p> <hr/> <p><u>D.Lgs. 3-4-2006 n. 152</u> Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. Capo II - Competenze 195. Competenze dello Stato 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani (643); (643) Lettera così modificata dal comma 46 dell'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.</p>

<p>47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.</p>	<p>QUESITI:</p> <hr/> <p><u>D.Lgs. 14-3-2011 n. 23</u> Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67. Art. 14 Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie In vigore dal 2 marzo 2012 [7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale. (26)] (26) Comma abrogato dall'art. 14, comma 47, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>(76) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214</i>. (77) Comma così modificato dall'<i>art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>L. 24 marzo 2012, n. 27</i>. (78) Comma così modificato dall'<i>art. 6, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>L. 26 aprile 2012, n. 44</i>. (79) Comma così modificato dall'<i>art. 387 L. 24 dicembre 2012, n. 228</i></p>	